

VERB. GNC. N° 1128/16

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 13 aprile 2016, dinanzi alla dott.ssa Casari Donatella in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, sono comparse le seguenti parti costituite:

- la **CGIL FP Roma e Lazio**, con sede in Roma, ~~VIA MARETTI 12~~, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* ~~NATALE DI COA~~, assistito dagli Avv.ti Palma Concetta e Piazza Manfredo;

e

- la **Regione Lazio**, con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, n.7, c.a.p. 00145, in persona del legale rappresentante dott. Alessandro Bacci, Direttore della Direzione regionale affari istituzionali, personale e sistemi informativi giusta procura del Presidente p.t. della regione Nicola Zingaretti, assistito dagli Avv.ti Adelmo Bianchi e Stefania Ricci

Premesso che

- con ricorso promosso ex art. 28 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 da CGIL FP Roma e Lazio contro la Regione Lazio, l'organizzazione sindacale chiedeva la dichiarazione di antisindacalità della condotta della Regione Lazio, per aver negato ai lavoratori delle sedi periferiche il diritto di partecipare alle assemblee indette dalla R.S.U. del 18.11.2015 e del 15.12.2015;
- il Tribunale di Roma sez. IV lavoro, con verbale n. 32051/2016 del 22.03.2016 RG n. 873/2016, proponeva la conciliazione della vertenza alle condizioni riportate nel verbale stesso;

Considerato che

- è interesse delle parti addivenire alla celere definizione della controversia;
- le condizioni della proposta di conciliazione rispondono alle esigenze di entrambe le parti;
- le parti, con il presente accordo, intendono definire in via bonaria, come effettivamente definiscono, in ogni suo aspetto, la controversia insorta tra le stesse in relazione alla richiesta dichiarazione di antisindacalità della condotta della Regione Lazio, al fine di prevenire il rischio di eventuali future vertenze.

Tanto premesso

Le Parti dichiarano di volere conciliare la controversia tra loro in atto alle seguenti condizioni:



Art. 1 - Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Le parti si danno reciprocamente atto di addivenire al presente accordo transattivo al fine di prevenire eventuali controversie.

Art. 3 - La Regione Lazio riconosce il diritto di partecipazione ai lavoratori dipendenti della Regione Lazio iscritti alla FP CGIL di Roma e Lazio, in servizio nel territorio regionale, alle assemblee sindacali indette dalla FP CGIL di Roma e Lazio, presso qualunque sede dislocata nel territorio della Regione Lazio, idonea ad accogliere tutti i potenziali partecipanti, ovvero a tal fine individuata all'esterno del luogo di lavoro, previo sgravio di responsabilità per eventuali danni subiti dai lavoratori nello spostamento dalle rispettive sedi lavorativa e viceversa, mediante apposita liberatoria sottoscritta dagli stessi

Art. 4 - I dipendenti iscritti alla FP CGIL di Roma e Lazio interessati a partecipare alle assemblee comunicheranno alla Regione Lazio, preferibilmente 24 ore prima della data e ora dell'assemblea stessa ed in ogni caso prima di abbandonare la sede di lavoro, la propria partecipazione consegnando al proprio dirigente dell'unità operativa di appartenenza sgravio di responsabilità dell'Amministrazione per eventuali danni subiti dai lavoratori nello spostamento dalle sedi di appartenenza al luogo di svolgimento dell'assemblea e viceversa, mediante apposita liberatoria, sottoscritta dagli stessi, come da modulo che si allega al presente verbale.

Art. 5 - CGIL FP Roma e Lazio accetta le condizioni di cui al precedente punto 4, dando atto che il mancato rispetto delle condizioni ivi previste potrà comportare da parte dell'Amministrazione regionale diniego alla partecipazione dei dipendenti regionali in assemblee indette al di fuori dell'unità operativa di appartenenza.

Art. 6 - La Regione Lazio si impegna alla pubblicazione del presente verbale di conciliazione, nella bacheca intranet del sito web regionale dedicato alle comunicazioni ai dipendenti al fine di garantire la massima diffusione informativa agli stessi come consuetudine nonché ad estendere le condizioni del presente accordo ai lavoratori non iscritti al sindacato FP CGIL nel rispetto degli artt.3 e 4.

Art. 7 - Le parti convengono che con la conclusione della presente conciliazione non hanno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra.

Art. 8 - La CGIL FP Roma e Lazio rinuncia all'azione e agli atti del giudizio promosso nei confronti della Regione Lazio iscritto al Tribunale di Roma con RG n. 873/2016, e dunque di ogni diritto o pretesa ivi azionato.

Art. 9 - Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.

Per la Regione Lazio

Alessandro Bacci

Per la CGIL

Motole Di Cola

Avv. Marco C...

Avv. Marco C...

Luca...

REGIDUCE...